



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI VINOVO
(Città Metropolitana di Torino)

**DETERMINAZIONE N. 191 del 30/09/2022 Registro AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP.
E AMBIENTE**

N. 719 del 04/10/2022 Registro GENERALE

OGGETTO: Prestazioni professionali relative alla revisione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica riguardante il restauro e rifunzionalizzazione del complesso "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - Via Nuova, volto al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, culturali e sport - RIGENERAZIONE URBANA 2021 - Affidamento incarico a ARTECH STUDIO di Arch. Giancarlo Pavoni Via Pianezza n.13 -10149 Torino - P.IVA 03909950010.

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di ottobre.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- con provvedimento del Sindaco n. 65 del 30/12/2021 è stato nominato Dirigente dell'Area Tecnico – Manutentiva, LL.PP. e Ambiente l'Arch. Piera Razetto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 12/07/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 21/12/2021 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2022 è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2022 – 2024;
- i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente.

PREMESSO, altresì, CHE:

- con Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";

- l'articolo 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ha assegnato ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana;
- l'assegnazione delle risorse è avvenuta con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, ai soggetti attuatori - rigenerazione urbana - per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- l'art. 28 comma 1 del Decreto-legge 1° marzo 2022 ha autorizzato lo scorimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L. 160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana", volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- a seguito dello scorimento della graduatoria al comune di Vinovo sono stati assegnati € 5.000.000,00 di cui € 761.280,00 per la progettazione;
- con protocollo in data 08/06/2022 prot. n. 10123 è stata trasmessa al Comune di Vinovo la ricevuta di accettazione dell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per Rigenerazione Urbana protocollo n. #105725-78926# del Ministero dell'Interno;
- sullo stesso edificio è stato concesso un ulteriore finanziamento di € 3.919.098,00 nell'ambito del P.U.I. "Torino Metropoli Aumentata: ABITARE IL TERRITORIO" e i due contributi concessi rispettano il principio del doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, che prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, in quanto ognuno fa riferimento ad un CUP specifico riferito ad un lotto d'intervento.

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione Comunale da diversi anni ha in previsione il restauro e la rifunzionalizzazione del fabbricato storico "ex ospizio" del Cottolengo di Vinovo – Piccola Casa della Divina Provvidenza al fine di ridurre fenomeni quali la marginalizzazione e degrado sociale;
- risulta necessario aggiornare il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 09/03/2022 e riguardante il restauro e rifunzionalizzazione del complesso "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA" - Via Nuova, al fine di renderlo coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- è stata verificata l'inconciliabilità dei tempi stabiliti per l'esecuzione dei lavori con lo svolgimento degli altri compiti di istituto in capo al Settore Lavori Pubblici con conseguente necessità di affidare l'incarico di revisione del progetto in argomento a professionista esterno con consolidata esperienza in materia di progettazione di tali interventi;
- il progetto dovrà prevedere il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

RISCONTRATO CHE sul presente provvedimento è stata condotta l'istruttoria da parte dell'Arch. Piera Razetto.

POSTO che la seguente prestazione è finanziata dall'Unione Europea – Nextgenerationeu alla Misura 5, Componente 2, Investimento 2.1 "Rigenerazione urbana" del PNRR.

VISTO l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro".

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 32/2019, così come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), del D.L. 77/2021, come modificato dalla Legge n. 108/2021, operante in deroga al comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, sospeso fino al 30 giugno 2023, il quale prevede, tra l'altro, che "per le procedure afferenti alle opere Pnrr e Pnc, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall'articolo 37, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province";
- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del medesimo codice;
- in data 21/02/2022, il Comune di Vinovo ha siglato un accordo di collaborazione (Rep. 17/2022), ai sensi dell'art. 15 comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la Città Metropolitana di Torino, per la fruizione dei servizi da questa offerti in qualità di centrale di committenza;
- tra le attività individuate all'art. 2 dell'accordo citato sono previste le seguenti attività:
 - a. condivisione dell'Elenco telematico di operatori economici qualificati gestito da Città Metropolitana di Torino;
 - b. effettuazione di gare su delega gestite da Città Metropolitana di Torino in qualità di Stazione Unica Appaltante;
- con nota, rubricata al protocollo n. 10604 del 15/06/2022, la Centrale di Committenza della Città Metropolitana di Torino, ha fornito indicazione che i comuni non capoluogo di provincia possano procedere autonomamente per tutti gli affidamenti diretti fino alla soglia di 139.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per i lavori.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone che: "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]".

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- l'art. 40 comma 2 che prevede che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure del codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando **mezzi di comunicazione elettronici**;
- l'art. 58 comma 1 che prevede che le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al codice.

CONSIDERATO CHE:

- il progetto di recupero del complesso sarà articolato in due lotti afferenti ognuno al CUP di riferimento del finanziamento assegnato considerando comunque una progettazione unitaria del complesso;
- per le finalità di cui sopra occorre che entrambe le progettazioni siano affidate al medesimo professionista;
- la spesa stimata, per un importo dei lavori presuntivi di tale lotto pari a € 3.890.000,00 oltre IVA, per l'incarico professionale in argomento, a seguito di calcolo di parcella ai sensi del DM 17 giugno 2016 “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016*” e ricadenti nelle categorie:
 - *E.22- Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza;*
 - *S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative;*
 - *IA.01- Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio;*
 - *IA.02- Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico;*
 - *IA.03- Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice;*
- è stato verificato che la somma delle prestazioni di entrambi i lotti è inferiore a € 139.000,00;
- trattandosi di servizio di ingegneria e architettura di importo inferiore a 139.000 euro è possibile applicare quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021;
- è stato richiesto alla Centrale di Committenza della Città Metropolitana di Torino di condividere l'elenco telematico di operatori economici qualificati dal quale è stato interpellato in merito ARTECH STUDIO di Arch. Giancarlo Pavoni, Via Pianezza n.13 -10149 Torino P.IVA 03909950010 in quanto avente una conoscenza della normativa oggetto d'intervento ed un profilo tecnico adeguato e oltretutto si è reso disponibile da subito ad effettuare la prestazione richiesta compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione di rispettare le tempistiche imposte dal finanziamento ottenuto;
- le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, come modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, al momento attive non comprendono beni/servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento.

VISTA la Trattativa Diretta n. 3182556, stipulata su MEPA Mercato Elettronico della P.A., e relativa offerta formalizzata da parte dell'ARTECH STUDIO di Arch. Giancarlo Pavoni, Via Pianezza n.13 - 10149 Torino P.IVA 03909950010, il quale si è reso disponibile all'esecuzione delle prestazioni professionali relative alla revisione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica riguardante il restauro e rifunzionalizzazione del complesso "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA" - Via Nuova, volto al miglioramento della qualità del decoro urbano e

del tessuto sociale ed ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, culturali e sport il quale ha applicato un **ribasso percentuale pari a 20,00%** sul corrispettivo posto a base della presente trattativa diretta (€ 76.186,87) per l'importo netto di € 60.949,50 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% pari a € 2.437,98 + iva al 22% pari a € 13.945,24 per un importo complessivo di € 77.332,72 e la medesima è stata valutata economicamente conveniente per l'Amministrazione Comunale;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: la revisione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica riguardante il restauro e rifunzionalizzazione del complesso "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento della prestazione di cui sopra ARTECH STUDIO di Arch. Giancarlo Pavoni, Via Pianezza n.13 -10149 Torino P.IVA 03909950010;
- le clausole negoziali essenziali sono quelle previste dall'offerta relativa alla Trattativa n. 3182556;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto tramite MEPA nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021;
- il contratto si conclude mediante atto pubblico.

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva prot. INARCASSA 1413530.21-09-2022, pervenuto in data 21/09/2022

ACCERTATO che sono conclusi i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti e pertanto il presente provvedimento risulta immediatamente efficace.

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare la prestazione in oggetto ARTECH STUDIO di Arch. Giancarlo Pavoni, Via Pianezza n.13 -10149 Torino P.IVA 03909950010;

CONSIDERATO che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG: **9396208C20**;

CONSIDERATO che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CUP: **F27H21002460004**;

ATTESO che l'operatore incaricato dovrà rispettare gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari mediante invio di dichiarazione contenente i conti dedicati alle commesse pubbliche e i nominativi delle persone autorizzate ad operare.

VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.5.2008, è stato approvato il Regolamento Comunale per le forniture di beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo".

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" (per le parti ad oggi ancora in vigore secondo il combinato disposto dagli artt. 216 e 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

VISTA la legge n. 145/2018, comma 130, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018), ha

innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi.

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni nella Legge n. 108 del 29/07/2021.

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.L.gs. 12 aprile 2006, n. 163" (per le parti ad oggi ancora in vigore secondo il combinato disposto dagli artt. 216 e 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 17/11/2015.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

DI RICHIAMARE quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente determinato e per gli effetti:

1. **DI ACCERTARE** la somma complessiva di € 5.000.000,00 al capitolo P.E.G 4015 all'oggetto: CONTRIBUTO MINISTERO PER RIGENERAZIONE URBANA EX EDIFICIO COTTOLENGO (PNRR MIS.5 COMP.2 INT. 2.1) del Piano dei conti finanziario integrato E.4.02.01.01.001;
2. **AFFIDARE** all'ARTECH STUDIO di Arch. Giancarlo Pavoni, Via Pianezza n.13 -10149 Torino P.IVA 03909950010, le prestazioni professionali relative alla revisione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica riguardante il restauro e rifunzionalizzazione del complesso "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA" - Via Nuova, volto al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, culturali e sport alle condizioni previste, dall'offerta relativa alla Trattativa n. 3182556, per l'importo netto di € 60.949,50 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% pari a € 2.437,98 + iva al 22% pari a € 13.945,24 per un importo complessivo di € 77.332,72; **nessuna somma, se non preventivamente autorizzata in forma scritta da questo ufficio, verrà riconosciuta alla Ditta per servizi non previsti e/o maggiori spese rispetto all'importo contrattuale;**
3. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di **€ 77.332,72** al Piano dei conti finanziario integrato V U.2.02.01.10.999 della missione 05, programma 01, dell'esercizio finanziario 2022 capitolo P.E.G. 3529 all'oggetto: "RIGENERAZIONE URBANA EX EDIFICIO COTTOLENGO (CONTRIBUTO MINISTERO PNRR MIS.5 COMP.2 INT. 2.1)" e nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;
4. **DI DARE ATTO** che la prestazione è finanziata dall'Unione Europea – Nextgenerationeu alla Misura 5, Componente 2, Investimento 2.1 "Rigenerazione urbana" del PNRR;
5. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio 2022;
6. **CHE** per il servizio di cui in oggetto, il codice CIG **9396208C20**;
7. **CHE** per il servizio di cui in oggetto, il codice CUP è **F27H21002460004**;
8. **DI DARE ATTO** che il pagamento avverrà, previo rilascio dell'attestazione di regolare di verifica di conformità rilasciato dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su presentazione di fatture elettroniche (Codice

Univoco: UF7YUG) debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

9. **DI RISCONTRARE** che sul presente provvedimento è stata condotta l'istruttoria da parte dell'arch. Piera Razetto, e che la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggettobeneficiario del presente provvedimento;
10. **CHE** i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Vinovo, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e 29 del D. Lgs. n. 50/2016e s.m.i.;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all'operatore incaricato. Di dare atto che la ditta sopra individuata è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento adottato dal Comune di Vinovo, reperibile all'indirizzo web <http://www.comune.vinovo.to.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=102>.

Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestate la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL approvato con D. lgs 267/2000.

Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Di trasmettere l'originale della presente all'Ufficio Segreteria dopo l'apposizione del visto di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'istruttore

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE
(Arch. Piera RAZETTO) *

Ai fini dell'esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché del vigente regolamento di contabilità:

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
FAVOREVOLE

Il Dirigente
Dr. Gianluca MARANNANO*

Anno Esercizio	Tipo Cap.	Numer Capitolo	Classificazione	Numer Impegno	Importo
2022	E	4015	4 0200 4020100	264/22	5.000.000,00
2022	U	3529	05 012 202 08.2 2020110999	692/22	77.332,72

Si esprime, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, il seguente parere in ordine alla copertura finanziaria del presente atto: FAVOREVOLE

Il Dirigente
Dr. Gianluca MARANNANO*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
11.